



## **COMUNE DI PALMI**

### **REGOLAMENTO NOTIFICHE ATTI E RISCOSSIONE COATTIVA**

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21/07/03 )

#### **Art. 1- Servizio unico notificazioni ed esecuzioni**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità del servizio delle notifiche per conto del Comune e di altri Enti, nonché del servizio di riscossione in via coattiva. Restano pertanto annullate tutte le norme contenute nei precedenti deliberati.
2. Il servizio viene curato dai Messi Comunali e dai Messi del Giudice di Pace (ex Messi di Conciliazione), che provvedono a garantire nelle forme di legge tutte le notifiche e le esecuzioni richieste dagli Uffici Comunali e da terzi, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

#### **Art. 2 - Gestione del servizio**

1. I componenti dell'Ufficio Notifiche provvedono ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale, personalmente o, nei casi consentiti dalla legge, mediante il servizio postale (art. 10 comma 5 legge 265/99 e nelle forme previste dal C.P.C.).
2. L'organizzazione del servizio è affidata al Responsabile dell'Ufficio.
3. La riscossione coattiva deve essere effettuata dai Messi del Giudice di Pace (ai quali è attribuita dalla legge la competenza esclusiva), secondo le procedure previste dal R.D. 14/04/1910 n. 639 (entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici), e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che consente ai Comuni di procedere alla notifica e riscossione coattiva di alcune entrate sia di carattere tributario che patrimoniale dell'Ente.
4. Tutti gli atti destinati all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni devono essere muniti di protocollo generale e devono pervenire, salvo le notifiche di urgenza, tre giorni prima della scadenza. I Messi provvedono alle notifiche entro cinque giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del Comune, compatibilmente con il numero degli atti da notificare. In ogni caso i Messi dovranno garantire che la notifica degli atti avvenga entro termini tali da garantire la loro piena efficacia, anche con l'utilizzo di lavoro straordinario o altre forme di incentivo preventivamente concordate.
5. Gli originali muniti di relata di notifica saranno restituiti all'Ufficio Protocollo che provvederà alla restituzione agli uffici richiedenti.

6. Gli atti destinati all'Albo Pretorio devono essere protocollati e trasmessi all'Ufficio Notifiche in tempo utile per la loro affissione nei termini previsti. Gli atti pervenuti oltre tale scadenza non potranno essere accettati.
7. Non devono essere protocollati: le notifiche degli Ufficiali Giudiziari, gli atti di deposito presso la Casa Comunale e gli atti indirizzati a persone che hanno eletto domicilio presso il Comune.

### **Art. 3- Rimborso**

1. Per ciascuna notifica effettuata su richiesta di altre Amministrazioni pubbliche è previsto, in applicazione della legge 265/99 art. 10, quantificato dal Decreto 14/03/2000 dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, un rimborso di £ 10. 000 pari a €5,16 per ogni singolo atto notificato.
2. Alla somma di cui al precedente comma vanno aggiunte le spese postali occorrenti nell'ipotesi della notificazione ai sensi dell'art. 140 C.P.C. (raccomandata con avviso di ricevimento) previsti dall'art. 10 comma 2 Legge 265/99 e dal Decreto 14/03/2000 e con applicazione delle tariffe previste per gli atti giudiziari.
3. La somma di cui al presente articolo, comma 1 è destinata a garantire le spese vive affrontate dal Comune, quali le spese postali di spedizione, nonché il compenso unitario per la notifica del singolo atto di cui al successivo art. 5.
4. Per ciascuna esecuzione di pignoramento, spettano ai Messi del Giudice di Pace i diritti, le indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati, nella misura prevista per gli Ufficiali Giudiziari (art. 122 e seguenti del D.P.R. n. 1229/59, mod. dalla L. n. 14/91).
5. Gli importi di cui al presente articolo non sono soggetti a imposta sul valore aggiunto né a ritenute.

### **Art.4- Modalità di pagamento**

1. Alle Amministrazioni esterne sarà richiesta a cura dell'Ufficio Notifiche, la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse secondo il prospetto di pagamento predisposto dall'ufficio, mediante versamento della somma dovuta presso la tesoreria Comunale sul c/c n. 307892.
2. Per la notificazione di atti richiesti da Enti Territoriali con cui il Comune intrattiene rapporti di reciproca collaborazione, può essere prevista la esenzione delle somme spettanti, con la sola corresponsione del rimborso spese di cui all'art. 5 c. 3.
3. Il prospetto di pagamento, firmato dal Capo Ufficio, sarà inviato contestualmente all'atto notificato, onde evitare al Comune le ulteriori spese postali di richiesta separata di rimborso all'interno del semestre, e quindi realizzare un considerevole risparmio.

4. L'accertamento delle entrate è effettuato a cura dell'Ufficio di Ragioneria cui i Messi trasmettono ogni semestre l'elenco delle notifiche effettuate per conto delle altre Amministrazioni, con l'indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna notifica effettuata.
5. Le somme previste per le esecuzioni saranno richieste agli Enti richiedenti direttamente dai Messi del Giudice di Pace, e dovranno essere rimesse secondo i criteri previsti dall'Art. 11 D.Lgs. n. 237/97.

#### **Art. 5- Destinazione dei rimborsi**

1. Le somme effettivamente incassate, di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio Comunale, salvo quanto previsto al successivo c. 3.
2. Le somme incassate, risultanti alla conclusione dell'esercizio finanziario, saranno comunicate a cura dell'Ufficio di Ragioneria all'Ufficio Notifiche. Quest'ultimo provvederà a predisporre un prospetto dal quale si evince il numero degli atti notificati e la quantificazione delle somme spettanti, effettuando nel contempo apposita verifica dei singoli rimborsi effettuati dagli altri Enti, e in difetto provvederà a redigere il sollecito di pagamento.
3. Per ciascun atto esterno notificato spetta ai componenti dell'Ufficio Notifiche (Messi Comunali e Messi del Giudice di Pace), un rimborso spese di €1.55, come previsto dalla normativa, da distribuirsi secondo le prestazioni effettuate, previa relazione del Capo Ufficio da presentare al Capo Servizio che determinerà la ripartizione.
4. Le somme previste dall'Art. 3 comma 4 spettano ai Messi del Giudice di Pace.

#### **Art. 6- Norma transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.
2. Come stabilito in sede di Delegazione Trattante, La quota parte delle somme spettanti all'Ufficio Notifiche di cui al precedente art. 5 - c.2, deve essere corrisposta con effetto retroattivo dalla data dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 14/03/2000, con la quale è stata determinata la somma spettante per ogni notifica. E ciò tenendo presente che il relativo onere non viene a gravare sui conti del Comune, trattandosi di somme corrisposte dagli Enti richiedenti le notifiche.